



Servizio Polizia Locale

O.S. N° 8/2024

PROT. N. 11322

ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE IN VETRO UNICAMENTE ALL'INTERNO DEI LOCALI ED ALL'ESTERNO SOLO IN AREE DEDICATE E DIVIETO VENDITA D'ASPORTO DI BEVANDE E BOTTIGLIE DI VETRO E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/06/2024 E IL 01/12/2024.

Premesso che durante il periodo estivo/autunnale, il territorio comunale di Castel San Giovanni, sarà interessato da numerose iniziative di intrattenimento all'aperto con somministrazione di alimenti e bevande da parte di operatori del settore;

Preso atto della necessità per gli operatori del settore di svolgere la propria attività economica in piena sicurezza e nel contempo di poter garantire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre che per consentire adeguate modalità di organizzazione delle attività del settore, comprensive di una serie di prescrizioni intese alla massima tutela della sicurezza;

Considerate le disposizioni impartite dalla Questura di Piacenza concernenti l'emanazione di apposita ordinanza che vieti la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori in vetro nel corso di manifestazioni o eventi.

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire limitando la vendita per asporto introducendo il divieto di servire e il divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche e/o di abbandono di bottiglie di vetro e simili, in aree pubbliche e/o aperte al pubblico in occasione di iniziative e di eventi;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini;

Ritenuto che la presente ordinanza sia diretta altresì a tutte le associazioni ed ai soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse, qualora dovessero somministrare o vendere bevande in contenitori di vetro in area aperta al pubblico;

Ritenuto di adottare il provvedimento per il periodo di cui in premessa ed estenderlo su tutto il territorio comunale;

Visto il D.M. 23/05/2008 N.92 convertito Legge 24/07/2008 n.125;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Vista la Legge 689 del 24/11/1981;

Visto l'art. 54 del T.U. 267/2000 ed in particolare il comma 1 lett. e) che dispone: il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: e) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. Precisato che si è provveduto ad informare preventivamente il Prefetto dell'emandando provvedimento;

Richiamati

- l'art. 54 comma 4 del T.U. 267/2000; VISTI: -
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125; -
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008; -
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; -la L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003 n. 14; -il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; -
- la L. 21 novembre 1981, n.689;
- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città; , la L. del 18 aprile 2017 n.48 di conversione con modificazioni del D.L. N.14 del 20/02/2017

Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice penale ed altre norme in materia;

ORDINA

Per le motivazioni suesposte, in occasione di eventi e manifestazioni nel periodo compreso tra il 01/06/2024 e il 01/12/2024 a tutti i titolari di esercizi pubblici, degli esercizi commerciali nonché a tutti i soggetti che organizzano le manifestazioni il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri etc.) dalle ore 17:00 alle ore 24:00;

1. è ugualmente vietato a chiunque di introdurre nelle aree pubbliche adibite a somministrazione e nelle manifestazioni bevande in contenitori di vetro con l'intento di farne uso personale o di distribuirle anche a titolo gratuito;
2. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno del locale, fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Le violazioni della presente Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, e ove non trovino riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta), a norma dell'art. 7/bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE INOLTRE:

- che questa ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Castel San Giovanni;
- che questa ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
- che questa ordinanza venga trasmessa altresì alla Questura di Piacenza, alla stazione Carabinieri di Castel San Giovanni, alla tenenza della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni, alla Polizia Provinciale di Piacenza, all'A.S.L. di Piacenza;

AVVERTE • avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120

giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Corpo di Polizia Locale, dott. Marco Andolfi.

Castel San Giovanni, 30/05/2024

IL SINDACO
Avv. Lucia FONTANA



